



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.30 del Reg. Data 08-04-2021	Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 AUMENTO ALIQUOTA. PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 11:05, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue:

- l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:
 - un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2 – D. Lgs. 360/98);
 - un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3 D. Lgs. 360/98);
- l'art. 1 del D. Lgs. 360/98, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente dispone:

“È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Rilevato che:

- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di propria competenza, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando una percentuale diversa a seconda degli scaglioni, consente il rispetto sia del principio di progressività di cui all'art. 53 Cost. che del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., nonché assicura la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività;
- resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visti:

- La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021);
- l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, secondo cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia la data ultima per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

- il D.L. 22/03/2021 n. 41 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2013, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio, si innalzava allo 0,7 per mille l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2013;

Richiamata l'autonomia finanziaria degli enti locali riconosciuta dalla stessa Costituzione, ex art. 119;

Considerato il progressivo aumento delle percentuali di legge di accantonamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e l'obbligo di istituzione del fondo di garanzia debiti commerciali a valere sul bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto di dover aumentare per il periodo di imposta 2021 l'addizionale comunale IRPEF così come definita;

Dato atto che è previsto per il 2021 un gettito stimato variabile di circa € 195.000,00, maggiore di circa 25.000,00 euro rispetto agli anni passati, stante la particolare situazione sociale;

Dato atto che:

- le aliquote Irpef rispettano il principio di progressività di cui all'art. 53 Cost.;
- in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio "Tributi" e dal Responsabile del Servizio "Finanziario";

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione unanime favorevole resa previo appello nominale, in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

- di aumentare per l'anno 2021 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art.1 comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 36, nella misura di 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali;
- di far constare che il gettito proveniente dall'imposta *de qua* è fissato in € 195.000,00;

Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per le dovute valutazioni e per competenza;

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole resa in videoconferenza, previo appello nominale, mediante uso di dispositivi elettronici, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 22-04-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 299 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3719 del 22-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2021 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 22-04-2021 al 07-05-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 08-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 22-04-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---